

Prot. 230099 del
25/09/2014

Al Consigliere Mario Tenerani
e p.c. Al Presidente del Consiglio
All'Ufficio del Consiglio
Loro Sedi

Risposta all'interrogazione n. 470/2014. avente ad oggetto "attività di somministrazione su area pubblica in Piazza Pier Vettori" datata 1 agosto 2014

L'interrogante chiede:

- 1) Se l'Amministrazione Comunale dispone di un progetto di riqualificazione di Piazza Pier Vettori e, in caso affermativo, se sono state stanziare le risorse finanziarie necessarie e quali sono i tempi di attuazione;

Risposta -

La piazza Pier Vettori attualmente non è in condizioni tali da richiedere un intervento urgente di riqualificazione. Con l'esecuzione delle normali opere di manutenzione ordinaria programmate, sia per il verde che per i manufatti di arredo, e tramite specifici interventi, eseguiti anche su sollecitazione dei cittadini ivi residenti, l'amministrazione è in grado di garantire alla cittadinanza uno spazio decoroso, completamente fruibile e vivibile. Pertanto, al momento, non è stato programmato alcun progetto di riqualificazione.

- 2) Se l'Amministrazione Comunale dispone di dati relativi agli episodi di ubriachezza molesta, disturbo della quiete pubblica, abbandono di rifiuti di vario genere compreso l'imbrattamento delle aiuole con gli escrementi, risse e schiamazzi sia in orario diurno che notturno registrati in piazza Pier Vettori.

Risposta -

L'amministrazione non dispone di dati numerici circa gli episodi a cui l'interrogante fa riferimento. Siamo venuti comunque a conoscenza, grazie al rapporto instaurato con la cittadinanza residente ed i comitati di zona, con cui negli ultimi anni si è avuta una sempre più stringente collaborazione, di alcune problematiche riguardanti gli episodi oggetto dell'interrogazione. I cittadini dichiarano di aver segnalato più volte, sia direttamente alle forze dell'ordine, con chiamate ai numeri di emergenza e con esposti verbali o scritti, sia all'amministrazione, con segnalazioni indirizzate prevalentemente alle segreterie degli organi politici, casi di disturbo in orario notturno, permanenza di senza tetto ed episodi di disordine

causato da persone probabilmente in stato di ebbrezza. Abbiamo provveduto, in risposta a tali segnalazioni, a far effettuare alcune pulizie straordinarie del suolo e delle aiuole; a far installare rastrelliere per il parcheggio delle biciclette; a far controllare lo stato del verde con più frequenza garantendone una periodica manutenzione; abbiamo provveduto a far rimuovere, individuandone una nuova collocazione, il cassone per la raccolta degli indumenti usati, il quale, sempre secondo le segnalazioni dei cittadini, veniva utilizzato come fonte diretta per il reperimento di abiti di ricambio da persone senza fissa dimora; abbiamo chiesto ai reparti specializzati della PM di monitorare le presenze di cittadini senza fissa dimora nella piazza e di effettuare un maggior numero di controlli sia in loco che nelle zone adiacenti; abbiamo richiesto in oltre un'attività di controllo sul rispetto delle norme da parte degli operatori commerciali, inoltrando per competenza agli uffici, anche di altri enti, le segnalazioni pervenute ed intervenendo direttamente sanzionando i casi in cui sono state riscontrate situazioni perseguibili.

- 3) Se risulta che siano riconducibili all'attività dell'alimentarista che opera nel posteggio di Piazza Pier Vettori comportamenti di disturbo alla quiete pubblica, anche ad opera degli avventori

Risposta -

Dalle segnalazioni dei singoli residenti e dei comitati di zona, alle quali l'Amministrazione ritiene di dover attribuire una completa attendibilità e dedicare il massimo ascolto, nella piazza si sono verificati svariati episodi di schiamazzi e di disturbo della quiete, soprattutto in orario notturno, provocati anche da gruppi di cittadini che si recavano in piazza Pier Vettori, ivi stazionando fino all'alba ed usufruendo nel contempo anche del servizio del chiosco per acquistare cibo e bevande anche contenenti alcool.

Risposta -

- 4) Se non ritiene superata dal nuovo quadro normativo introdotto dall'art.31 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, l'ordinanza sindacale n. 799/2008 sulla base della quale sono state elevate sanzioni al commerciante alimentarista in oggetto, peraltro in assenza di motivazioni legate ad accertate problematiche di ordine pubblico, viabilità e disturbo alla quiete pubblica;

Per rispondere al quesito posto dall'interrogante richiamiamo la risoluzione del Ministero dello sviluppo economico del 24-10-2012 n. 219871 avente ad oggetto: D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - Art. 31 - "Quesito in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali su area pubblica" emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza, in risposta all'interrogazione posta da un Comune in merito a "delucidazioni in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio alla luce dell'intervenuta modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell'art. 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"

Al riguardo viene precisato quanto segue.

- - La predetta lett. d-bis), che era stata inserita, nell'elencazione di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dal comma 6 dell'art. 35 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disponeva che alle attività commerciali come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande non si applicasse "in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche o città d'arte".

Il citato comma 6, e conseguentemente la lett. d-bis), è stato successivamente modificato dal comma 4 dell'art. 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; tale comma 4, però, è stato soppresso dalla legge di conversione, L. 14 settembre 2011, n. 148.

La nuova modifica della lett. d-bis) intervenuta ad opera del comma 1 dell'art. 31, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha riguardato la soppressione delle parole "in via sperimentale" e delle parole "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

L'eliminazione dell'inciso che limitava gli effetti della liberalizzazione ai soli esercizi commerciali situati nei comuni turistici o individuati come città d'arte ha di fatto disposto una piena liberalizzazione del regime degli orari di apertura e di chiusura e delle giornate di esercizio delle suddette attività commerciali su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, tale facoltà, in considerazione dell'eliminazione dell'inciso che attribuiva alla stessa carattere sperimentale, deve ora intendersi introdotta in via definitiva nell'ordinamento giuridico.

Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2012 le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia (fermo restando, comunque, quanto precisato al punto 4, secondo periodo, della Circ. 28 ottobre 2011, n. 3644/C, il cui contenuto resta valido anche con riferimento alla nuova formulazione della norma intervenuta con la modifica della lett. d-bis) ad opera dell'art. 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).

Tra le attività commerciali individuate dal D.Lgs. n. 114 del 1998, rientrano anche quelle al dettaglio su aree pubbliche, disciplinate al titolo X (artt. dal 27 al 30).

Tali attività possono essere svolte sia su posteggi dati in concessione che su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Pertanto, la scrivente Direzione non può che sostenere, in via generale, che l'esercizio dell'attività su aree pubbliche è strettamente correlata all'uso di un'area di proprietà pubblica e che quindi rientra nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di

utilizzo.

Resta fermo, però, che ai fini dell'applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari, eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998, come modificato dal comma 3, dell'art. 70 del D.Lgs. n. 59 del 2010. Non risponderebbe, infatti, a criteri di equità porre limitazioni temporali nei casi di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto **in ambiti territoriali nei quali non possono essere addotte ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale**, di mobilità, di viabilità, **di vivibilità del territorio di riferimento e**, per ultimo ma non in ordine di importanza **nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici.** - -

Considerato che l'amministrazione, avendo fatte proprie le istanze dei comitati dei residenti circa il continuo verificarsi di episodi di disturbo della quiete in orario notturno, e ritenuto che sia doveroso provvedere a rendere in qualsiasi momento effettiva ed efficace la tutela dei legittimi interessi dei cittadini; ritenendo inoltre di dover considerare le mutate abitudini sociali un fattore determinante per l'impostazione delle politiche dell'amministrazione e considerato come la stessa abbia dovuto siglare, in accordo con i rappresentanti delle categorie degli operatori economici, con i comitati di cittadini, con i rappresentanti delle istituzioni locali, con l'UTG e con le forze di polizia, uno specifico documento denominato "patto per la notte" con lo scopo di salvaguardare il diritto al riposo dei cittadini e limitare il consumo di alcool; considerato come abbiano fatto seguito a tale documento ulteriori specifiche ordinanze sindacali che ne hanno tradotto il contenuto in norme cogenti;

si ritiene dunque che l'ordinanza 799/2008 sia da considerarsi applicabile e valida a tutti gli effetti.

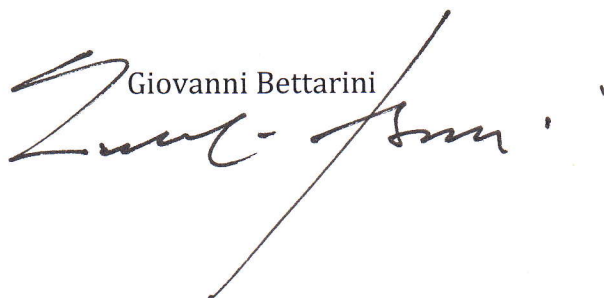
Si intende comunque fatta salva la volontà dell'amministrazione di proseguire, anche a fronte della continua evoluzione del quadro normativo di riferimento, l'opera di aggiornamento ed armonizzazione delle norme comunali in materia di commercio, allo scopo di produrre una sempre maggiore trasparenza e semplificazione, per un più accessibile rapporto con le norme ed una più facile interpretazione delle stesse da parte di tutti i cittadini.

Risposta -

- 5) Se ritiene opportuno consentire all'attività in questione, che rappresenta l'unico punto di ristoro funzionante in orario serale/notturno e contribuisce con la propria presenza alla vivibilità di una piazza cittadina fortemente degradata, di operare nel rispetto della legalità senza subire pesanti sanzioni che derivino da confusione interpretativa delle norme e che rischiano di compromettere svariati posti di lavoro.

Riteniamo che il diritto ad operare con regole chiare non sia neanche da farsi oggetto di discussione, si consideri infatti l'impegno profuso dall'amministrazione nel proseguire in un'opera di continua armonizzazione e riassetto delle norme comunali all'interno del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo sempre in evoluzione.

In questo caso, appurata la chiarezza della norma, si precisa come l'orario contenuto nella richiamata ordinanza produca una buona sintesi tra gli interessi dell'operatore commerciale, che come sottolinea l'interrogante svolge anche una funzione di presidio sul territorio potendo protrarre l'orario di apertura fino alle ore due del mattino, e le necessità dei residenti che reclamano il rispetto del loro diritto al riposo.

Giovanni Bettarini


Firenze, 25 settembre 2014